

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 11 maggio 2020, n. 58

**Applicazione L. 44/2019 comma 2 dell'art. 8-ter; Reg. UE 2016/2031 e DDS 76/19 come aggiornata dalla DDS 54/20.**

**Autorizzazione per la produzione e la commercializzazione all'ingrosso di piante specificate, escluse le piante ospiti destinate esclusivamente all'impianto nella zona infetta della regione Puglia per la presenza di *Xylella fastidiosa*. – Operatore professionale VECCHIO ANTONELLO, registrato al RUOP con il codice IT-16-0824.**

**Il Responsabile della P.O. "Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere" del Servizio Controlli, Lotte Obbligatorie, Autorizzazioni e PAN, sulla base dell'istruttoria effettuata, riferisce:**

**Vista** la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e s. m. i.;

**Visto** il Regolamento UE 2016/2031 del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio entrato in vigore il 14/12/2019 che:

- ✓ **all'art. 65 istituisce il Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP);**
- ✓ **all'art. 78 prescrive l'uso del passaporto delle piante** quale attestazione del rispetto delle prescrizioni e delle misure fitosanitarie istituite dallo stesso regolamento per gli spostamenti nel territorio dell'Unione e verso e nelle zone protette, di piante e prodotti vegetali, anche per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti per i quali sono state stabilite prescrizioni a norma dell'articolo 28 .

**CONSIDERATO** che Il Servizio Fitosanitario Centrale, con la nota tecnica prot. 0001889 del 16/01/2020 che sostituisce integralmente le note prot. 34148 del 14/10/2019 e prot. 36342 del 12/11/2019, ha fornito le modalità applicative, condivise dal Comitato fitosanitario nazionale, relative alla trasformazione del Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) di cui al D.Lgs.214/05 nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), di cui agli articoli 65 e 66 del Regolamento (UE) 2016/2031.

**Vista** la Decisione di Esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione del batterio da quarantena della *Xylella fastidiosa* e s.m.i., successivamente modificata con le Decisioni 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del 09/10/2018.

**Richiamato** il D.lgs. 214/05, in particolare l'art. 18 che dispone: "*Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto di misure ufficiali previste all'articolo 15*".

**Visto** il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 4999 del 13 febbraio 2018 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana", (G.U. n. 80 del 06/04/2018), successivamente modificato con D.M. del 5 ottobre 2018 (G.U. n. 271 del 21-11-2018).

**Vista** la DGR 2023/2013 relativa alle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena della *Xylella fastidiosa*, che ha disposto per le attività vivaistiche, le misure da adottare al fine di evitarne la diffusione.

**Vista** la D.D.S. del 04 maggio 2018 n. 275 "Disposizioni per i soggetti operanti nell'attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia" e s.m.i.

**Vista** la D.D.S. del 13 luglio 2018 n. 591 “Disposizioni per la movimentazione di piante di olivo delle varietà “Leccino” e “FS17” nelle zone delimitate per l’organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia”.

**Vista** la D.D.S. del 20 agosto 2018 n. 675 “Disposizioni per la movimentazione di piante specificate nelle zone delimitate per l’organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia e modifica della D.D.S. dell’Osservatorio Fitosanitario del 17 maggio 2018 n. 275”.

**Visto** il comma c) dell’art. 99 della Legge Regionale n. 67 del 28/12/2018, che ha introdotto il seguente comma 5.bis all’art. 10 della L.r. 4/2017:

*“5 bis. La Regione Puglia tutela i vivai e i poli vivaistici presenti nelle zone delimitate, mediante azioni mirate di monitoraggio dell’area di 100 m. circostante il sito produttivo, in attuazione della lettera b), del comma 2, dell’articolo 9 della decisione (UE) 2015/789. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP), siti nell’area delimitata e non autorizzati all’emissione del passaporto, possono essere autorizzati dall’Osservatorio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare, esclusivamente all’interno dell’area delimitata, le piante specificate, con esclusione delle piante ospiti, prodotte all’interno di tale area. Tali soggetti garantiscono la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle piante specificate su un sistema informativo dedicato della Regione Puglia. I soggetti richiedenti garantiscono che le piante specificate prodotte e commercializzate siano esenti da patogeni da quarantena, da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale. L’Osservatorio fitosanitario regionale svolge controlli a campione, anche avvalendosi dei Carabinieri forestali, per verificare lo stato fitosanitario delle produzioni e l’avvenuto tracciamento della commercializzazione rispetto alla produzione. Qualora vengano verbalizzate più di una inadempienza, l’Osservatorio fitosanitario regionale potrà procedere a revocare l’autorizzazione di cui al decreto legislativo 14 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).”*

**Visto** il comma 26 dell’art. 54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i. che recita “*Chiunque, dopo essere stato riconosciuto responsabile della trasgressione di una delle prescrizioni contenute nei commi precedenti, nei tre anni successivi ne trasgredisce un’altra, con la nuova sanzione da infliggere è sottoposto anche alla sospensione delle autorizzazioni regionali di cui agli articoli 19 e 26 per un periodo non superiore a centoventi giorni”*.

**Considerato** che, l’art. 9 comma 1 della Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 e s.m.i., vieta lo spostamento all’esterno delle zone delimitate e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, di piante specificate elencate nell’allegato I della suddetta Decisione, che sono state coltivate per almeno una parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata.

**Vista** la Legge 21 maggio 2019, n. 44 che modifica il D.Lgs 214/2005 e s.m.i. introducendo, tra l’altro, l’art. 8-ter che al comma 2 dispone. “*I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all’emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all’interno della zona infetta le piante specificate di cui all’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai servizi fitosanitari regionali”*.

**Considerata** la valenza economica e la specializzazione del settore vivaistico pugliese ricadente all’interno delle zone delimitate, la spiccata vocazione agricola di tali territori, nonché la circostanza che non è stata trovata alcuna pianta infetta all’interno dei vivai pugliesi, si ritiene di regolamentare la produzione e la movimentazione all’ingrosso di piante specificate, ad esclusione delle ospiti, nella zona infetta e destinate esclusivamente all’impianto in tale zona, attraverso la definizione di un protocollo tecnico ed un sistema informativo dedicato.

**Viste** le indicazioni dell'ISPM 31 – Methodologies for sampling of consignment – in particolare di quanto previsto nella tabella relativa alla definizione dell'intensità di campionamento, che deve essere in grado di individuare con un'affidabilità del 99% un livello di presenza di piante infette pari all'1% in caso di piante specificate prodotte in siti di produzione ubicati in aree demarcate.

**Vista** la nota tecnica del Ministero n.3896 del 05/02/2018 "Procedura per le ispezioni ufficiali, campionamento e analisi nei vivai ai sensi dell'articolo 9.8 della Decisione (UE) 789/2015 relativa alle misure per *Xylella fastidiosa*".

**Visto** il protocollo diagnostico molecolare per l'identificazione di *Xylella fastidiosa* in campioni multipli, redatto dal C.N.R. – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante – sede di Bari, prot. n. 1835 del 12/02/2019.

**Vista** la nota del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale n. 876 del 09/04/2019 riguardante: Applicazione dell'art. 9 comma 2 della Decisione (UE) 789/2015 su *Xylella fastidiosa*: protocollo diagnostico in caso di spostamento di piantine erbacee.

**Vista** la D.D.S. n. 59 del 21/05/2019 "Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i.- Aggiornamento delle aree delimitate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca ST53*".

**Preso atto** del sistema informativo "monitoraggio vivai", all'uopo predisposto da INNOVAPUGLIA per consentire e verificare la tracciabilità della produzione e della commercializzazione all'ingrosso delle piante specificate, escluse le piante ospiti (comprese quelle del genere olea europea "leccino" e "fs17").

**Vista** la D.D.S. del 09 dicembre 2019 n. 225. "**Applicazione Reg. UE 2016/2031** - Registrazione degli Operatori Professionali (OP) nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), in quanto già iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP - D.Lgs 214/2005 smi) ed in possesso di codice alfanumerico (DM 12.11.2009)".

**Vista** la D.D.S. n. 76 del 08 luglio 2019 così come aggiornata con la D.D.S. n. 54/20 del 30/04/2020 "Applicazione del Reg. UE 2016/2031 - Disposizioni per la produzione e la movimentazione all'ingrosso di piante specificate, escluse le piante ospiti destinate esclusivamente all'impianto nella zona infetta e adozione del "Protocollo tecnico per la produzione e la commercializzazione all'ingrosso di piante specificate, escluse le piante ospiti (comprese quelle del genere Olea europea varietà "Leccino" e "FS17"), per la presenza di *Xylella fastidiosa*, ai sensi del comma 2 dell'art. 8-ter della L. 44/2019."

**Considerato** che il Reg (UE) 2016/2031, entrato in vigore il 14/12/2019, dispone che la movimentazione di vegetali può avvenire esclusivamente mediante l'uso del passaporto delle piante e che, quindi, la deroga istituita con la Legge del 21 maggio 2019 n. 44 "....centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla *Xylella fastidiosa*, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione ...." non è più applicabile.

**Vista** l'istanza prodotta dall'Operatore professionale VECCHIO ANTONELLO all'Ufficio di Brindisi della Sezione Osservatorio Fitosanitario, prot. 0943 del 27 gennaio 2020, intesa ad ottenere l'autorizzazione per la produzione e la commercializzazione all'ingrosso di piante specificate (*Brassica*, *Solanum lycopersicum L.* e *Solanum melongena L.*), per la presenza di *Xylella fastidiosa*, destinate esclusivamente all'impianto nella zona infetta, della regione Puglia, ai sensi del comma 2 dell'art. 8-ter della l. 44/2019.

**Visto** che l'Operatore professionale VECCHIO ANTONELLO con sede legale in Francavilla Fontana (BR), e centro aziendale (BR0001) in agro Francavilla Fontana (BR) c.da Capodosso, riportato in catasto al **Fgl. 137 p.IIIa 1355, per una superficie utilizzata di m<sup>2</sup> 10.496,84 in coltura protetta** (serre indicate con 1A-2A-3A-4A e 5A), **ricade in zona infetta** per la presenza di *Xylella fastidiosa* ;

**Visto** il parere favorevole Prot. A00\_181/30/03/2020 n° 3966 dell'Ispettore Fitosanitario della Sezione Osservatorio Fitosanitario di Bari, Ufficiale di Polizia Giudiziaria, a seguito dell'istruttoria e dell'accertamento tecnico in azienda.

**Visto** che l'Operatore professionale di cui sopra in applicazione Reg. UE 2016/2031 è in regola con:

- la registrazione al RUOP con il codice IT-16-0824, poiché transitato al RUOP con D.D.S. del 09 dicembre 2019 n. 225 "in quanto già iscritto al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP-D.Lgs. 214/2005 smi) ed in possesso di codice alfanumerico (DM 12.11.2009)";
- gli adempimenti amministrativi/tecnici e gestionali previsti dalla normativa fitosanitaria vigente;

è pertanto definibile "soggetto autorizzabile".

**Visto** che il Passaporto delle piante può essere emesso solo dai "soggetti autorizzati";

**Ritenuta** ammissibile, per le motivazioni su esposte, l'istanza di cui innanzi;

**Preso atto** dell'accertamento tecnico in azienda, ancorché svolto in data antecedente all'emanazione della D.D.S. n. 54 del 30/04/2020 che ha modificato la D.D.S. n. 76 del 08 luglio 2019, in particolare l'allegato A, nelle parti che riguardano la registrazione al RUOP degli Operatori Professionali e del Passaporto delle piante;

**Visti** gli artt. 650 e 500 del Codice Penale;

**Vista** la lettera h), comma 1, dell'art. 21 del D.lgs. 214/05;

**Visti** i commi 20 e 23 dell'art. 54 del D.lgs. 214/05;

**Visto** l'art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;

#### **PROPONE di:**

- **autorizzare** l'Operatore professionale VECCHIO ANTONELLO registrato al RUOP con il codice IT-16-0824 con sede legale in Francavilla Fontana (BR) e centro aziendale (BR0001) in agro Francavilla Fontana (BR) c.da Capodosso, riportato in catasto al **Fgl. 137 p.lla 1355, per una superficie utilizzata di m<sup>2</sup> 10.496,84 in coltura protetta** (serre indicate con 1A-2A-3A-4A e 5A), alla produzione e commercializzazione all'ingrosso di piante specificate (***Brassica*, *Solanum lycopersicum L.* e *Solanum melongena L.***), per la presenza di *Xylella fastidiosa*, **destinate esclusivamente all'impianto nella zona infetta**, della regione Puglia, ai sensi del comma 2 dell'art. 8-ter della l. 44/2019.
- **disporre l'obbligo**, di:
  - **utilizzare** la procedura informatica "monitoraggio vivai" disponibile sul portale web istituzionale <http://www.emergenzaxylella.it>;
  - **caricare** sul portale settimanalmente le produzioni e le commercializzazioni/movimentazioni all'ingrosso di piante specificate almeno 48 ore prima dell'emissione del passaporto;
  - **effettuare** sulle piante specificate, ad esclusione delle ospiti (comprese quelle del genere *Olea* europea varietà "Leccino" e "FS17"), entro 10 giorni prima della movimentazione all'ingrosso le analisi di laboratorio al fine di accertare l'assenza di *Xylella fastidiosa*, nonché di altri patogeni previsti dal quadro normativo di riferimento;
  - **ripetere** nuove analisi di laboratorio al fine di accertare l'assenza di *Xylella fastidiosa*, nei termini di cui al punto precedente, in caso di giacenze;
  - **rispettare** il "Protocollo tecnico - Contrasto a *Xylella fastidiosa* - Per la produzione e la commercializzazione all'ingrosso di piante specificate, escluse le piante ospiti (comprese quelle del genere *Olea* europea varietà "Leccino" e "FS17"), per la presenza di *Xylella fastidiosa*, ai sensi del comma 2 dell'art. 8-ter della L. 44/2019.", ALLEGATO A parte integrante della D.D.S. n. 54 del 30/04/2020;
  - **esporre** presso il punto vendita all'ingrosso del vivaio e dell'ufficio (o luogo in cui viene emessa la ricevuta d'acquisto) cartelli di formato A3 con l'informazione: "Le piante con il passaporto "EMERGENZA XYLELLA – Puglia" non devono essere trasportate fuori dalla zona infetta in nessun modo", nonché della cartina, con layout A3, della Regione Puglia con evidenziate le zone infette per la *xylella fastidiosa* come da **ALLEGATO A** di questo atto;
  - **conservare** per 5 anni tutta la documentazione a supporto delle dichiarazioni e dei dati immessi nel portale "monitoraggio vivai".

- **richiamare** per quanto riguarda il protocollo diagnostico, quello molecolare in campioni multipli, redatto dal C.N.R. – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante – sede di Bari prot. n. 1835 del 12/02/2019; quanto stabilito dal Direttore del dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con nota prot. n. 876 del 09/04/2019 e la nota tecnica del Ministero n. 3896 del 05/02/2018 “Procedura per le ispezioni ufficiali, campionamento e analisi nei vivai ai sensi dell’articolo 9.8 della Decisione (UE) 789/2015 relativa alle misure per *Xylella fastidiosa*”.
- **stabilire** che l’autorizzazione rilasciata ai “soggetti autorizzabili”, su richiesta degli stessi, previa verifica del possesso di tutti i requisiti di legge e normativi, ha validità di un anno dalla data di rilascio, salvo revoca e che la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata entro 45 giorni prima della scadenza;
- **stabilire** che, ferme restando le normative fitosanitarie vigenti, i “soggetti autorizzati” sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni fitosanitarie disposte dal protocollo tecnico e che la mancata ottemperanza anche di una sola di queste, fatto salvo che il fatto costituisca reato penale, sarà soggetta alle sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i. e, in linea con quanto disposto dall’art. 99 della L.R. n. 67 del 28/12/2018, la verbalizzazione di due inadempienze nel medesimo anno solare comporterà la revoca dell’autorizzazione rilasciata ai “soggetti autorizzati”.
- **richiamare** le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporta nei confronti della salute delle piante, pericolosa all’economia rurale o forestale, di cui agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03  
(Garanzie alla riservatezza)**

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

**Adempimenti contabili  
(di cui alla L.R. n. 28/01, D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni)**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

*Il Responsabile della P.O.*

*Dott. Vitantonio Fornarelli*

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE**

**VISTI** gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

**VISTA** D.G.R. del 28/7/98 n. 3261 che detta le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

**VISTI** gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;

**VISTA** la D.G.R. del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;

**VISTA** la D.G.R. del 02/05/2018 n. 713 con la quale il Dr. Tedeschi Giuseppe è stato nominato dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario;

**VISTA** la D.D.S. del 29/01/2019 n.3 con del Servizio “Controlli, lotte obbligatorie, autorizzazioni e PAN” al Dr. Tedeschi Giuseppe;

**VISTA** la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario del 17/05/2019 n. 6598 con la quale è stato assegnato l’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere” al Dott. Vitantonio Fornarelli;

**VISTO** l’art. 21 bis della Legge 241/90;

**VISTA** la DDS 72 in data 18.06.2019 riguardante l’organizzazione funzionale della Sezione e le deleghe di funzioni;

**Vista** la DGR 278 del 02/03/2020 che nomina il dott. Luigi Trotta quale Dirigente vicario della Sezione Osservatorio;

**RITENUTO**, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

#### DETERMINA di

- **autorizzare** l’Operatore professionale VECCHIO ANTONELLO registrato al RUOP con il codice IT-16-0824 con sede legale in Francavilla Fontana (BR) e centro aziendale (BR0001) in agro Francavilla Fontana (BR) c.da Capodosso, riportato in catasto al **Fgl. 137 p.lla 1355, per una superficie utilizzata di m<sup>2</sup> 10.496,84 in coltura protetta** (serre indicate con 1A-2A-3A-4A e 5A), alla produzione e commercializzazione all’ingrosso di piante specificate (***Brassica*, *Solanum lycopersicum L.* e *Solanum melongena L.***), per la presenza di *Xylella fastidiosa*, **destinate esclusivamente all’impianto nella zona infetta**, della regione Puglia, ai sensi del comma 2 dell’art. 8-ter della l. 44/2019.
- **disporre l’obbligo**, di:
  - **utilizzare** la procedura informatica “*monitoraggio vivai*” disponibile sul portale web istituzionale <http://www.emergenzaxylella.it>;
  - **caricare** sul portale settimanalmente le produzioni e le commercializzazioni/movimentazioni all’ingrosso di piante specificate almeno 48 ore prima dell’emissione del passaporto;
  - **effettuare** sulle piante specificate, ad esclusione delle ospiti (comprese quelle del genere *Olea* europea varietà “Leccino” e “FS17”), entro 10 giorni prima della movimentazione all’ingrosso le analisi di laboratorio al fine di accertare l’assenza di *Xylella fastidiosa*, nonché di altri patogeni previsti dal quadro normativo di riferimento;
  - **ripetere** nuove analisi di laboratorio al fine di accertare l’assenza di *Xylella fastidiosa*, nei termini di cui al punto precedente, in caso di giacenze;
  - **rispettare** il “Protocollo tecnico - Contrasto a *Xylella fastidiosa* - Per la produzione e la commercializzazione all’ingrosso di piante specificate, escluse le piante ospiti (comprese quelle del genere *Olea* europea varietà “Leccino” e “FS17”), per la presenza di *Xylella fastidiosa*, ai sensi del comma 2 dell’art. 8-ter della L. 44/2019.”, ALLEGATO A parte integrante della D.D.S. n. 54 del 30/04/2020;
  - **esporre** presso il punto vendita all’ingrosso del vivaio e dell’ufficio (o luogo in cui viene emessa la ricevuta d’acquisto) cartelli di formato A3 con l’informazione: “Le piante con il passaporto “EMERGENZA XYLELLA – Puglia” non devono essere trasportate fuori dalla zona infetta in nessun modo”, nonché della cartina, con layout A3, della Regione Puglia con evidenziate le zone infette per la *xylella fastidiosa* come da **ALLEGATO A** di questo atto;
  - **conservare** per 5 anni tutta la documentazione a supporto delle dichiarazioni e dei dati immessi nel portale “*monitoraggio vivai*”.
- **richiamare** per quanto riguarda il protocollo diagnostico, quello molecolare in campioni multipli, redatto dal C.N.R. – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante – sede di Bari prot. n. 1835 del 12/02/2019; quanto stabilito dal Direttore del dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con nota prot.

n. 876 del 09/04/2019 e la nota tecnica del Ministero n. 3896 del 05/02/2018 “Procedura per le ispezioni ufficiali, campionamento e analisi nei vivai ai sensi dell’articolo 9.8 della Decisione (UE) 789/2015 relativa alle misure per Xylella fastidiosa”.

- **stabilire** che l’autorizzazione rilasciata ai “soggetti autorizzabili”, su richiesta degli stessi, previa verifica del possesso di tutti i requisiti di legge e normativi, ha validità di un anno dalla data di rilascio, salvo revoca e che la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata entro 45 giorni prima della scadenza;
- **stabilire** che, ferme restando le normative fitosanitarie vigenti, i “soggetti autorizzati” sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni fitosanitarie disposte dal protocollo tecnico e che la mancata ottemperanza anche di una sola di queste, fatto salvo che il fatto costituisca reato penale, sarà soggetta alle sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i. e, in linea con quanto disposto dall’art. 99 della L.R. n. 67 del 28/12/2018, la verbalizzazione di due inadempimenti nel medesimo anno solare comporterà la revoca dell’autorizzazione rilasciata ai “soggetti autorizzati”.
- **richiamare** le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporta nei confronti della salute delle piante, pericolosa all’economia rurale o forestale, di cui agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
- **trasmettere** il presente atto, per i controlli e le iniziative di competenza, a:
  - Comando Regione Carabinieri Forestali;
  - Comando Carabinieri Gruppo Nucleo Forestale di LE – BR – TA – BA
  - Comando Regionale Guardia di Finanza
  - Comando Provinciale Guardia di Finanza LE – BR – TA – BA
  - Camera di Commercio, Industria, artigianato, agricoltura LE – BR – TA – BA – BAT.
- **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente atto, firmato digitalmente, composto di n. 8 facciate, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato:

- nell’Albo on-line [www.sistema.Puglia.it](http://www.sistema.Puglia.it) nella sezione trasparenza del sito istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- nel sito istituzionale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it);
- nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE

(*dr. Luigi Trotta*)



**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE**  
**SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**  
*Servizio Controlli Lotte Obbligatorie, autorizzazioni e PAN*

**Allegato alla DDS - N. 58..... del .....<sup>11</sup>/05/2020**

**ALLEGATO A**

**Composto da 2 (due) pagine da stampare in formato A3 a cura del "soggetto autorizzato" :**

- **FAC-simile del cartello**
- **Cartina delle zone infette da XYLELLA FASTIDIOSA - Regione Puglia**

Il presente allegato A, firmato digitalmente,  
è composto da 3 pagine compresa la presente

Firmato da:Luigi Trotta  
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727  
Data: 11/05/2020 13:15:27





**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE  
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

- Decisione di Esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 e s.m.i. relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione del batterio da quarantena della *Xylella fastidiosa* e s.m.i.
  - Legge 44/2019 -art. 8-ter - comma 2
  - Determina dirigenziale n° 54 del 30/04/2020

**VIVAIO AUTORIZZATO ALLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PIANTE  
SPECIFICATE (Brassica, Solanum lycopersicum L. e Solanum melongena L.) per la  
presenza di Xylella fastidiosa, destinate  
ESCLUSIVAMENTE all'impianto nella ZONA INFETTA.**


Le piante specificate con il passaporto  
"EMERGENZA XYLELLA – Puglia" non devono essere trasportate fuori  
dalla zona infetta in nessun modo

**SANZIONI per l'acquirente ( D. Lgs 214/2005 e s.m.i)**

Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera g), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro (comma 23 art. 54).



**REGIONE PUGLIA**  
**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE**  
**SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**



**LEGENDA**

- Confini Comunali
- ZONA INFETTA